

Silvia Borelli, Maura Ranieri, Riccardo Tonelli*
Lavoro e criminalità organizzata di origine mafiosa
LAV#maf

Sommario: 1. Scenario. 2. Norme. 3. Decisioni. 4. Rapporti istituzionali e prassi. 5. Ricerche.

1. Scenario

Arrivato alla quinta edizione, l'Osservatorio su *lavoro e criminalità organizzata* copre, per quest'anno eccezionalmente, il triennio 2023-2025. L'esteso intervallo temporale consentirà di svolgere un'analisi dinamica dell'evoluzione del quadro regolativo e giurisprudenziale di riferimento, e di mettere così in luce alcune linee evolutive tendenziali. La struttura della rassegna resta però quella già consolidata nelle precedenti edizioni e sarà articolata in quattro sezioni dedicate alla normativa, alla giurisprudenza, alle relazioni e alle prassi istituzionali, e alle ricerche scientifiche.

Lo scenario sociale, economico e giuridico entro cui si inserisce questa edizione dell'osservatorio si presenta particolarmente complesso. La “poli-crisi”¹ – ambientale, bellica, economica e democratica² – che caratterizza il

* Il presente lavoro è frutto di una comune riflessione degli Autori; tuttavia, la stesura dei paragrafi 2 e 3 sono da attribuire a Maura Ranieri, quella dei paragrafi 1 e 4 a Riccardo Tonelli, e quella del paragrafo 5 a Silvia Borelli. Per segnalazioni, commenti e idee sull'osservatorio è possibile scrivere a silvia.borelli@unife.it, ranieri@unicz.it e riccardo.tonelli@unife.it.

¹ La concettualizzazione di questo termine si deve a MORIN, KERNE, *Terra-Patria*, Raffaello Cortina Editore, 1994.

² Su quest'ultimo punto è tornato di recente lo stesso Morin in un articolo pubblicato su *La Repubblica* (MORIN, *La resistenza dello spirito*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2024).

triennio considerato non sembra potersi considerare eccezionale e transitoria, apparendo piuttosto come un tratto endemico della società capitalistica temporanea. E se, com'è noto, la criminalità organizzata sfrutta le condizioni di crisi, individuali e collettive, approfittando delle difficoltà e delle mancanze del potere statale, altrettanto strutturale deve considerarsi l'attivismo mafioso rispetto all'infiltrazione nel tessuto economico e sociale, non solo italiano. Eppure, la risposta normativa tanto a livello nazionale, quanto sovranazionale, continua a presentare troppo spesso i caratteri tipici dell'emergenzialità: interventi frammentari e alluvionali, episodici e discontinui, con fughe in avanti e arretramenti, che difficilmente consentono di cogliere la complessità dei bilanciamenti tra diritti e interessi sottesi alla stessa.

Per quanto qui maggiormente interessa, nel periodo considerato si registrano diversi interventi di *maquillage* normativo che, come ciclicamente avviene, hanno interessato il d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia, d'ora in avanti: CA_m) e, specialmente, l'istituto dell'interdittiva antimafia. In controtendenza si pone invece l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che si mostra quale intervento strutturale e necessario, dati i molteplici "rammendi" che il testo previgente aveva subito nel tempo. Sebbene tale disciplina incida sulla materia *de qua* in forma indiretta, esso assume nondimeno un rilievo centrale. Molteplici sono le disposizioni di interesse strettamente giuslavoristico nonché, in senso più ampio, le norme volte a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata, ma che al contempo promettono di incidere significativamente sulla tutela del lavoro e dei lavoratori.

Alla molteplicità degli interventi normativi si affianca un'intensa attività giurisprudenziale. I giudici (amministrativi, ordinari e costituzionali) continuano a essere fortemente impegnati nella (continua ri)definizione dei confini dell'istituto dell'interdittiva antimafia e del rapporto tra questa e alcuni strumenti di prevenzione "terapeutica" volti alla restituzione *in bonis* delle imprese (su tutti, il controllo giudiziario volontario ex art. 34-*bis* CA_m).

Parallelamente, si registra una crescente produzione di report e rapporti istituzionali che raccolgono e sistematizzano le molteplici tracce delle interrelazioni tra mafie, imprese e lavoro. Le relazioni dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità (ANSBC) e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) mostrano con chiarezza il progressivo radicamento delle organizzazioni mafiose

nel Nord Italia, come confermato dai dati relativi alle interdittive antimafia emesse in regioni quali Emilia-Romagna e Lombardia. Queste evidenze rendono ancora più urgente il superamento delle logiche emergenziali che caratterizzano l'attuale assetto delle politiche di contrasto all'infiltrazione mafiosa, a favore di interventi strutturali e integrati. Di significativo rilievo risultano, in questa prospettiva, i protocolli e gli accordi sottoscritti tra prefetture, amministrazioni e parti sociali in occasione di grandi eventi e grandi opere – si pensi, ad esempio, alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 o al Giubileo 2025 – con i quali vengono predisposti numerosi strumenti e misure che mirano a coniugare la prevenzione delle infiltrazioni criminali con la tutela effettiva delle condizioni di lavoro lungo l'intera filiera di appalti e subappalti.

Quanto alla produzione scientifica, si segnala un incremento degli studi condotti da prospettive disciplinari diverse rispetto a quelle più “tradizionali” quali la sociologia, la criminologia e il diritto penale (processuale e sostanziale). Tuttavia, per quanto attiene alla dottrina giuslavoristica, il tema continua a occupare una posizione piuttosto marginale nel dibattito nazionale, seppure si registrino taluni segnali di vitalità.

A chiusura della breve ricostruzione dello scenario entro cui si inserisce questa edizione dell'Osservatorio, preme segnalare la costituzione di una nuova associazione accademica, la Società scientifica Italiana degli Studi su Mafie e Antimafia (SISMA), diretta a promuovere l'integrazione delle riflessioni interdisciplinari sui temi della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e della cultura (giuridica, sociologica, storica e sociale) dell'antimafia. La nascita di questa associazione è senz'altro da salutare con favore, posto che proprio la valorizzazione della pluralità delle competenze e dei punti di vista consente non solo di edificare il retroterra teorico necessario per immaginare quelle strategie composite di contrasto cui si è già fatto cenno in precedenza, ma altresì di orientare le prassi applicative e le ricerche scientifiche in questa materia.

2. *Norme*

Per quanto concerne il piano regolativo s'intende focalizzare l'attenzione sui principali interventi realizzati nella dimensione sovranazionale e nazionale.

Sul primo versante è meritevole di segnalazione la direttiva 2024/1260 del 24 aprile 2024 concernente il recupero e la confisca dei beni. Il testo normativo, espressamente volto a stabilire “norme minime” concernenti “il reperimento e l’identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni” (art. 1, § 1) ha l’indubbio pregio di promuovere un’armonizzazione delle legislazioni nazionali. Si tratta, per opinione diffusa, di una disciplina ispirata al ‘modello italiano’ di sequestro e confisca, al punto da essere qualificata come una sorta di “legge Rognoni-La Torre europea”³ che, pertanto, ne rende particolarmente interessante l’attuazione interna, da realizzarsi entro il 23 novembre 2026 (art. 33).

In generale, la direttiva regola gli istituti del congelamento (art. 11), di fatto equivalente al sequestro previsto dal nostro ordinamento, e della confisca (artt. 12-17), nonché l’attività di gestione dei beni (artt. 20-21). Prevede altresì che ogni Stato debba istituire un ufficio per il recupero dei beni (art. 5) e un ufficio per la loro gestione (art. 22); adottare una strategia nazionale per il recupero dei beni da aggiornare periodicamente e, comunque, ad intervalli regolari non superiori ai cinque anni (art. 25) e raccogliere dati statistici specifici da inviare ogni anno alla Commissione europea al fine di valutare l’efficacia dei sistemi interni (art. 28).

Nel dettaglio talune previsioni meritano un apposito cenno. Ad esempio, sul piano definitorio, oltre ad una nozione ampia di ‘organizzazione criminale’ (art. 3, § 7) va indicata la distinzione tra la figura della ‘vittima’ e quella dell’‘interessato’⁴ rispetto alle quali sarà importante verificare se il prestatore di lavoro di un’impresa ‘contaminata’ possa ricondursi all’una, all’altra o, e a seconda delle circostanze, ad entrambe. Ancora, il legislatore europeo mostra attenzione per la sopravvivenza delle imprese colpite da fenomeni di condizionamento da parte di gruppi criminali impegnando gli Stati membri ad adottare misure adeguate al fine di garantire una gestione

³ BALSAMO, *L’impatto sulla normativa nazionale antimafia della direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni*, in www.sistemapenale.it, 5 novembre 2024, p. 1.

⁴ Ai sensi dell’art. 3, § 8, che rinvia all’art. 2, § 1, lett. a), dir. 2012/29/Ue, si intende, tra l’altro, per ‘vittima’ il soggetto “che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato”. Ai sensi, invece, dell’art. 3, § 10 si intende, tra l’altro, per ‘interessato’ “un soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento”.

efficiente delle entità precisando che “le imprese devono essere conservate in attività”⁵.

Quanto, invece, alla dimensione nazionale le principali modifiche insistono, per un verso, sul rimaneggiamento del CAM ad opera essenzialmente del d. l. 11 aprile 2025, n. 48 convertito, senza modifiche, dalla l. 9 giugno 2025, n. 80 (cd. decreto sicurezza) e, per altro verso, sull'introduzione del Codice dei Contratti Pubblici (CCP) ad opera del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rispetto al quale è opportuno menzionare il cd. correttivo appalti adottato con il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

In entrambi i casi si tratta di provvedimenti significativi che meriterebbero una valutazione approfondita; compatibilmente però con gli spazi di questa rubrica si metteranno in evidenza gli aspetti più interessanti nella prospettiva ivi perseguita, vale a dire gli intrecci tra lavoro e criminalità organizzata di tipo mafioso.

Per quanto concerne le modifiche al CAM, in primo luogo, va rilevato un ampliamento dell'ambito di applicazione della documentazione antimafia che, oltre ad associazioni, imprese e società, si applica altresì ai consorzi, ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai contratti di rete (art. 85, co. 2). Ancora, con riferimento alla gestione delle imprese sequestrate si introduce la verifica, quanto meno annuale, del Tribunale circa la persistenza di concrete possibilità di prosecuzione e/o ripresa dell'attività di impresa; ove tali possibilità non siano riscontrate, e qualora l'azienda non disponga di patrimonio liquidabile, “il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione” (art. 41, co. 1 *novies* e 5-*bis*). A seguito, invece, dell'intervenuta confisca si introduce il divieto di prestare attività lavorativa presso l'azienda per parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario del provvedimento, nonché per i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p.; l'eventuale stipula del contratto è sanzionata con la risoluzione di diritto dello stesso (art. 45 *bis* 2, co. 1-*bis*).

Indubbiamente, però, la variazione più innovativa riguarda l'inserimento dell'art. 94-*bis* che attribuisce al prefetto il potere di escludere, per un arco temporale annuale eventualmente prorogabile in caso di persistenza

⁵ Così l'art. 20, § 1 da leggere congiuntamente al considerando (41) secondo cui, al fine di garantire che i beni oggetto di congelamento o confisca possano mantenere il proprio valore, gli Stati debbono predisporre misure di gestione efficaci; in particolare, con riferimento alle imprese andrebbe garantita la continuità aziendale.

dei presupposti richiesti, uno o più divieti e decadenze previste dall'art. 67, co. 1, CAM qualora si accerti che per effetto di tale provvedimento il titolare dell'impresa individuale e i suoi familiari resterebbero privi di mezzi di sostentamento (co. 1); tale possibilità è però preclusa ai soggetti condannati con sentenza definitiva o, benché non definitiva, confermata in appello per uno dei delitti *ex art. 67, co. 8 (co. 4)*. L'assenza dei mezzi di sostentamento è appurata a seguito di una documentata istanza del titolare dell'impresa individuale all'esito di accertamenti svolti dal gruppo interforze istituito presso ciascuna prefettura *ex art. 90 CAM (co. 2)*. Infine, si dispone che, allorché il prefetto disponga l'esclusione dei suddetti divieti e decadenze, lo stesso può prescrivere nei riguardi del soggetto l'osservanza di una o più delle misure di collaborazione preventiva *ex art. 94-bis, co. 1 e 2, CAM (co. 3)*.

La previsione, come da più parti sottolineato⁶, si pone in continuità con alcune pronunce della Corte costituzionale e, in particolare, con la sentenza del 19 luglio 2022, n. 180⁷ che, seppur conclusasi con una dichiarazione di inammissibilità delle questioni costituzionali sollevate, conteneva un esplicito invito dei giudici a sbloccare "l'inerzia legislativa" dovendo trovare "soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva".

L'intervento normativo sul punto non può, quindi, che essere accolto favorevolmente; ciò nonostante, persistono delle criticità. Così, ad esempio, la disposizione è circoscritta alle imprese individuali, esponendosi in tal modo al rischio di costituzionalità⁸. Ancora, l'assenza di previsione di una qualsiasi forma di motivazione da parte del prefetto aumenta i margini di discrezionalità nella valutazione, così come le ipotesi in cui l'esclusione introdotta non possa operare, peraltro non necessariamente a seguito di una condanna definitiva passata in giudicato, risultano oltremodo variegate ed eterogenee⁹.

⁶ Cfr. tra i tanti AMARELLI, *Il decreto sicurezza e le riforma degli effetti delle interdittive antimafia: un fiore nel deserto in attesa di essere emendato*, in *www.sistemapenale.it*, 5 maggio 2025 e PASSARELLI, *Le novità introdotte dal d.l. "sicurezza" in materia di prevenzione antimafia*, in *federalismi.it*, 2025, p. 86 ss.

⁷ Su cui si consenta il rinvio a BORELLI, RANIERI, TONELLI, *Lavoro e criminalità organizzata di origine mafiosa*, in *DLM*, 2023, pp. 583 ss., spec. 592-594.

⁸ AMARELLI, *op. cit.*

⁹ Sul punto cfr. PASSARELLI, *op. cit.*, spec. pp. 91 e 98.

In generale, però, il modello di informazione antimafia perde quella connotazione rigida che lo ha contrassegnato criticamente per lungo tempo, mostrandosi oggi più flessibile e duttile attraverso la sua sostanziale articolazione in tre diverse misure: la prevenzione collaborativa (art. 94 *bis* CAm), l'interdittiva 'temperata' (art. 94.1 CAm) e la figura tradizionale e originaria, totalmente incapacitante per l'impresa, risultante dal combinato disposto degli artt. 67 e 92 CAm¹⁰.

Per quanto concerne, invece, il c.d. Codice degli appalti, al di là di ogni indagine approfondita e generale, meritano in questa sede particolare menzione taluni profili.

Innanzitutto, all'assenza di ogni riferimento ai protocolli di legalità e alla persistente mancanza di richiamo alle condanne *ex art.* 603 *bis* c.p. tra le ipotesi di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura di appalto (art. 94 CCP)¹¹ si affianca, nella versione attualmente vigente, l'abolizione del *rating* di impresa. Ciò, in qualche modo, stride con l'impostazione di fondo del testo normativo che, rispetto al pregresso, pare spostare l'attenzione dai temi connessi alla sostenibilità ai profili ambientali e sociali¹².

Il Codice invero contiene clausole sociali sia di prima che di seconda generazione (si veda in particolare l'art. 57 CCP)¹³; queste ultime, come risaputo, hanno una forte connotazione sociale essendo sostanzialmente volte, pur nelle diverse articolazioni che possono assumere, a garantire la conservazione del posto di lavoro nei passaggi di appalto¹⁴.

Di particolare interesse sono poi le previsioni in materia di equo compenso dei liberi professionisti da porre in relazione con la normativa generale in materia contenuta nella l. 21 aprile 2023, n. 49 intitolata "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"¹⁵. Ai

¹⁰ Su questa articolazione della fattispecie insiste AMARELLI, *op. cit.*

¹¹ MERLO, *Il nuovo Codice degli appalti pubblici dal punto di vista del penalista. Le tensioni sul versante della disciplina dell'anticorruzione e dell'antimafia e il rischio di sfruttamento dei lavoratori*, in RGL, 2024, I, pp. 92-93.

¹² CARANTA, FICHERA, *Il nuovo Codice degli appalti pubblici e le tutele sociali dal punto di vista dell'amministrativista*, in RGL, 2024, I, p. 49.

¹³ CARANTA, FICHERA, *op. cit.*, p. 36 ss.

¹⁴ Cfr. ORLANDINI, *Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro*, Franco Angeli, 2013, p. 191 ss. e PANTANO, *Le clausole sociali nell'ordinamento giuridico italiano. Concorrenza e tutela del lavoro negli appalti*, Pacini, 2020, p. 133 ss.

¹⁵ Sul punto ampiamente LAMBERTI, *Equo compenso e appalti pubblici: correlazioni, interferenze e possibili soluzioni tra discipline non dialoganti*, in LPA, 2024, I, p. 671 ss.

sensi dell'art. 8, co. 2, CCP sono vietate prestazioni d'opera intellettuale gratuite “salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”; tali prestazioni devono essere rese applicando il principio dell'equo compenso secondo quanto previsto dall'art. 41, co. 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*. La previsione è funzionale alla tutela del lavoro ma presenta una serie di criticità che spaziano dall'eccessiva discrezionalità rimessa all'amministrazione, stante la formulazione della norma, ad un ambito di applicazione che, ad esempio, non ricomprende tutti i liberi professionisti¹⁶.

Una disamina più approfondita merita, invece, l'art. 11 CPP in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali ai dipendenti in ipotesi di appalti e concessioni. In primo luogo, si dispone che l'individuazione del contratto collettivo segua precisi criteri, vale a dire che si deve trattare di un contratto in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative, siglato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con un ambito di applicazione strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto o della concessione (co. 1).

L'individuazione del contratto deve ora avvenire nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre, non più, dunque, nei bandi e negli inviti, come previsto dalla formulazione originaria, tenendo conto dell'attività oggetto dell'appalto o della concessione “svolta dall'impresa anche in maniera prevalente” e imponendo la conformità al primo comma e, soprattutto, all'allegato I.01 che disciplina criteri e modalità per l'individuazione dei contratti collettivi applicabili (co. 2). È però accordato agli operatori economici il potere di indicare nell'offerta un contratto collettivo diverso “purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, vincolando questi ultimi ad acquisire la relativa dichiarazione e a verificarne la conformità con il suddetto allegato (commi 3 e 4). Il legislatore precisa, inoltre, che le stesse tutele normative ed economiche debbono essere assicurate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai lavoratori in subappalto (co. 5).

Per quanto la previsione, ancor più a seguito delle modifiche del 2024, risponda all'esigenza di ampliare gli spazi di tutela previsti dall'ordinamento giuridico, solleva diverse criticità che giungono sino a paventare dubbi

¹⁶ Su queste e altre criticità LAMBERTI, *op. cit.*, *passim*.

di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea¹⁷.

In chiusura di questa veloce ricostruzione delle innovazioni normative ascrivibili all'ultimo triennio, devono essere richiamati tre ulteriori interventi connessi alle tematiche oggetto di questo Osservatorio.

Il primo, in ordine di tempo, è la l. 2 marzo 2023, n. 22 con cui è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Com'è noto, la Commissione è un organo bicamerale che ha il compito di vigilare sull'applicazione di una serie di normative, a vario titolo, dirette a contrastare il fenomeno mafioso, nonché ad approfondire la conoscenza sullo stesso.

Il secondo intervento è il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della dir. 2019/1937/Ue relativa alla protezione dei c.d. *whistleblowers*, ossia i lavoratori che segnalano illeciti e/o irregolarità commessi in contesto di lavoro¹⁸. Il decreto non è di facile lettura e pare piuttosto oscuro in diversi passaggi, specie per quanto attiene al relativo campo di applicazione. Il che potrebbe spingere i lavoratori a non effettuare segnalazioni, posta l'incertezza circa l'effettiva attivazione delle tutele previste in favore del c.d. *whistleblower*.

Il terzo attiene al tentativo di rilanciare la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (d'ora in avanti: Rete LAQ), ad opera dell'art. 2 del d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con l. 29 dicembre 2025, n. 198, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Nello specifico si dispone che l'accesso alla Rete sia subordinata, tra l'altro, al rispetto da parte dell'impresa della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di non essere destinataria di contravvenzioni e sanzioni amministrative, anche non definitive, per violazione della suddetta normativa (commi 1 e 2). Infine, le imprese aderenti

¹⁷ Per una lettura critica della previsione che mette in evidenza anche questi profili cfr., tra i tanti, GIACONI, *Il nuovo Codice e le tutele sociali dal punto di vista del giuslavorista. Verso un appalto pubblico socialmente sostenibile?*, in *RGL*, 2024, I, p. 52 ss.; ORLANDINI, *Clausola di equo trattamento negli appalti pubblici e diritto dell'Ue: a che punto siamo?*, in *RGL*, 2024, I, p. 10 ss.; TAMPIERI, *Contratti collettivi e tutele salariali nell'art. 11 del Codice appalti pubblici*, in *LPA*, 2024, I, p. 213 ss. e PASSALACQUA, *I contratti collettivi negli appalti pubblici dopo il decreto correttivo al Codice*, in *ADL*, I, 2025, p. 179 ss.

¹⁸ Per un primo commento e per ulteriori approfondimenti si rimanda ad ALLAMPRESE, TONELLI, «Nuove tutele» e occasioni perdute: alcune osservazioni sul d.lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing, in *RGL*, 2023, I, pp. 447 ss.

alla Rete LAQ potranno godere di un accesso agevolato ai bandi dell'Inail, le cui modalità di attuazione sono rimesse ad un decreto interministeriale adottato, su proposta dello stesso Inail, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (commi 3 e 4).

3. Decisioni

Il panorama giurisprudenziale, anche con riferimento al triennio preso in considerazione, è dominato dalle pronunce inerenti all'informazione antimafia che continuano a costituirne il blocco più consistente; si registrano altresì sentenze in materia di controllo giudiziario e di iscrizione nelle *white list*, in cui però spesso i giudici sono chiamati ad interpretare e chiarire i rapporti tra i vari strumenti.

Con riferimento alle interdittive, che si rammenta trovano applicazione solo nei riguardi delle persone giuridiche e non anche delle persone fisiche¹⁹, si rinsaldano taluni consolidati orientamenti. Sicché, ad esempio, è ribadita la natura preventiva del provvedimento quale principio giurisprudenziale consolidato²⁰ che richiede una motivazione, anche sintetica, fondata su elementi sintomatico-presuntivi che, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico (ovvero il pluricitato criterio del “più probabile che non”) e di una valutazione unitaria e non atomistica, testimonii il potenziale asservimento dell'impresa a gruppi criminali mafiosi²¹.

¹⁹ Cons. St. 12 febbraio 2024 n. 484; Cons. St. 2 marzo 2023 n. 2212.

²⁰ Tra le tante, di recente, Cons. St. 3 settembre 2025 n. 7179 secondo cui “il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona [...] fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi”.

²¹ Si vedano, con una lettura congiunta, *ex plurimis* Cons. St. 25 giugno 2025 n. 5507; Cons. St. 9 giugno 2025 n. 4969; Cons. St. 4 marzo 2025 n. 1800; Cons. St. 1° aprile 2025 n. 2764; Cons. St. 7 ottobre 2024 n. 8052; Cons. St. 23 settembre 2024 n. 7728; Cons. St. 16 settembre 2024 n. 7590; Cons. St. 3 luglio 2024 n. 5896; Cons. St. 7 giugno 2024 n. 5112; Cons. St. 18 aprile 2024 n. 3531; Cons. St. 19 gennaio 2024 n. 614; Cons. St. 5 gennaio 2024 n. 193; Cons. St. 9 ottobre 2023 n. 8763; Cons. St. 3 ottobre 2023 n. 8644; Cons. St. 19 settembre 2023 n. 8423; Cons. St. 7 agosto 2023 n. 7625; Cons. St. 18 luglio 2023 n. 7045; Cons. St. 18 luglio 2023 n. 7047; Cons. St. 14 luglio 2023 n. 6896; Cons. St. 5 luglio 2023 n. 6553; Cons. St. 22 maggio 2023 n. 5024; Cons. St. 16 maggio 2023 n. 4856.

Con riferimento ad alcuni degli indici che giustificano l'adozione dell'interdittiva, ricorrenti sono le precisazioni circa il condizionamento da parte di un'impresa 'mafiosa' e l'esistenza di rapporti parentali pregiudizievoli.

Quanto al primo, affinché il contagio assuma rilievo, e giustifichi l'adozione di un'interdittiva alimentando il fenomeno delle cd. 'interdittive a cascata', è necessario che si riscontri "una plausibile condivisione di attività illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose"; mentre, all'opposto, non risultano dirimenti contatti episodici, inconsistenti o remoti²². Peraltro, non è essenziale l'attualità del condizionamento mafioso, ben potendo i fatti posti a supporto della decisione risalire nel tempo, allorquando ne emerga un quadro indiziario in grado di giustificare il giudizio di attualità e di concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa²³.

Quanto invece ai rapporti parentali assumono rilievo se di intensità tale da far presumere l'esistenza di una conduzione familiare e gestione collettiva dell'azienda, ovvero qualora "per numero e qualità" appaiano indicativi "di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali ed economici notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso"²⁴.

I giudici, inoltre, rimarcano che, malgrado le modifiche introdotte circa l'obbligo di fornire una tempestiva comunicazione al soggetto destinatario del provvedimento e al fine di assicurare un equilibrio tra il contrasto alle mafie e la necessità di garantire un contraddittorio nel procedimento, permangono importanti limitazioni riconducibili, per un verso, alla celerità e indifferibilità della azione preventiva, per altro verso, all'opportunità di

²² Cons. St. 21 gennaio 2025 n. 432; Cons. St. 3 marzo 2024 n. 132; Cons. St. 10 giugno 2024 n. 5180; Cons. St. 23 marzo 2023 n. 2953.

²³ Cons. St. 27 novembre 2024 n. 9544; Cons. St. 8 luglio 2024 n. 6043; Cons. St. 15 aprile 2024 n. 3391; Cons. St. 4 aprile 2024 n. 3096; Cons. St. 5 febbraio 2024 n. 1142; Cons. St. 10 maggio 2023 n. 4733; Cons. St. 29 novembre 2023 n. 10308; Cons. St. 1° dicembre 2023 n. 10427.

²⁴ Cons. St. 13 gennaio 2025 n. 184; Cons. St. 7 novembre 2024 n. 8902; Cons. St. 26 agosto 2024 n. 7230; Cons. St. 27 giugno 2024 n. 5686; Cons. St. 23 maggio 2024 n. 4588; Cons. St. 13 marzo 2024 n. 2451; Cons. St. 2 febbraio 2024 n. 1101; Cons. St. 1° febbraio 2024 n. 1013; Cons. St. 7 agosto 2023 n. 7599; Cons. St. 7 agosto 2023 n. 7601; Cons. St. 19 luglio 2023 n. 7080; Cons. St. 30 marzo 2023 n. 3285.

omettere ogni elemento che possa pregiudicare il procedimento amministrativo o le attività processuali *in itinere*²⁵.

Per quanto riguarda l'istituto del controllo giudiziario delle imprese *ex art. 34 bis* CAM merita innanzitutto segnalazione la pronuncia della Corte costituzionale²⁶ volta a dichiarare l'illegittimità del co. 7 del suddetto articolo in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. quanto a irragionevolezza della disciplina e compressione sproporzionata dell'iniziativa economica privata. Con maggior precisione, i giudici ritengono la previsione illegittima ove, prevedendo la sospensione degli effetti dell'interdittiva a seguito dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, non consente che tale sospensione si protragga, nell'ipotesi di conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell'interdittiva da parte del prefetto (*ex art. 91, co. 5, CAM*).

Merita altresì menzione, la questione interpretativa rimessa alle Sezioni Unite dalla Cass. pen., sez. VI²⁷, con l'obiettivo di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto a fronte di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario e in relazione ad un'intervenuta interdittiva antimafia. In sostanza, i giudici chiedono di chiarire se in tali ipotesi l'autorità giudiziaria debba limitarsi a valutare l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e la possibilità di recupero dell'azienda o, piuttosto, possa altresì valutare i presupposti dell'infiltrazione mafiosa, già appurata in sede amministrativa al momento del rilascio del relativo provvedimento.

Più risalente, ma non meno pregnante sul piano interpretativo, è la pronuncia con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato²⁸ interviene in merito al rapporto tra la vigilanza del Prefetto e l'azione penale, chiarendo altresì che la pendenza del controllo giudiziario volontario non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva; in tale occasione inoltre si afferma, più in generale, che gli esiti dei due procedimenti (amministrativo e penale) possono essere dif-

²⁵ Cons. St. 18 febbraio 2025 n. 1295; si veda altresì Cons. St. 8 gennaio 2024 n. 248 in cui pur applicandosi, *ratione temporis*, la disciplina pregressa i giudici offrono una ricostruzione dell'evoluzione normativa e dei principi in gioco.

²⁶ Il riferimento è a Corte cost. 17 luglio 2025 n. 109 su cui si veda AMARELLI, *Controllo giudiziario volontario: aspettando le Sezioni unite la Corte costituzionale protrae gli effetti sospensivi dell'interdittiva antimafia*, in www.sistemapenale.it, 23 luglio 2025.

²⁷ Cass. Pen. 30 aprile 2025 n. 24672.

²⁸ Cons. St. 13 febbraio 2023 n. 6; cfr. altresì Cons. St., ad. Plen., 13 febbraio 2023 nn. 7 e 8.

ferenti. Difatti, benché entrambi siano funzionali ad evitare contaminazioni mafiose nelle imprese, essi differiscono per presupposti e percorsi evolutivi: la valutazione prefettizia si fonda essenzialmente su accertamenti relativi al passato, mentre, l'autorità giudiziaria verifica le possibilità future di bonifica e risanamento delle imprese.

In altre vicende, invece, i giudici sono intervenuti con riferimento all'iscrizione nelle *white list*, talora, per ribadire che essa è regolamentata dagli stessi principi e presupposti che disciplinano l'interdittiva antimafia, trattandosi di misure finalizzate alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della p.a.²⁹; talaltra, rimarcando la necessità di un'interpretazione letterale, e quindi restrittiva delle tipologie di imprese per cui è ammessa l'iscrizione, sicché, nel caso ivi richiamato, non è possibile ricomprendere nella attività di "ristorazione, gestione delle mense e catering" (art. 1, lett. i-ter, co. 53, l. n. 9/2012) operazioni di natura meramente preparatoria come, ad esempio, "l'approvvigionamento e la fornitura delle derrate alimentari che dovranno essere utilizzate nelle successive fasi di preparazione dei pasti"³⁰.

Ancora sui rapporti tra i vari istituti volti, a vario titolo, a prevenire l'infiltrazione mafiosa nell'economia, deve altresì essere menzionata la sentenza n. 101 del 2023 della Corte di Costituzionale, avente ad oggetto il c.d. commissariamento dell'impresa di cui all'art. 32, co. 10, d.l. n. 90/2010 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014)³¹. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'istituto nella misura in cui, seguendo il "diritto vivente" per come ricostruito dal T.a.r. Lazio ricorrente, le somme erogate in favore dell'impresa vincitrice di un appalto, prima interdetta e poi commissariata, devono retrocedere in favore dell'amministrazione appaltante. I giudici hanno dichiarato non fondata la questione, ritenendo possibile addivenire a una lettura costituzionalmente orientata del dettato legislativo, che, nello specifico, consente all'impresa di mantenere gli utili sino a un importo pari al valore della prestazione eseguita, nei limiti

²⁹ Cons. St. 10 aprile 2024 n. 3265; Cons. St. 20 marzo 2024 n. 2711; Cons. St. 5 marzo 2024 n. 2160; Cons. St. 4 marzo 2024 n. 2170.

³⁰ Cons. St. 18 gennaio 2024 n. 606.

³¹ C. Cost. 23 maggio 2023, n. 110, su cui TONELLI, *Sicurezza pubblica, libertà d'impresa e tutela del lavoro: un altro passo verso un più equilibrato bilanciamento nella prevenzione amministrativa antimafia?*, in *RIDL*, 2023, II, p. 604 ss.

dell'utilità conseguita dall'amministrazione e al netto dei costi già versati e del compenso degli amministratori.

Da ultimo, destano interesse tre pronunce della Corte di Cassazione, tutte relative a casi di licenziamento individuale di lavoratori condannati per associazione mafiosa e/o contigui ad ambienti "controindicati".

Con la prima, la Corte ha confermato il giudizio di merito che respingeva il ricorso contro il licenziamento intimato nei confronti di un insegnante condannato per associazione mafiosa³². In particolare, i giudici hanno ritenuto proporzionata e adeguatamente motivata la sanzione disciplinare, in considerazione della gravità e reiterazione delle condotte e del venir meno dell'affidamento del datore di lavoro sul futuro esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In una successiva sentenza la Corte di Cassazione ha invece riconosciuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato, anche in tal caso, nei confronti di un lavoratore condannato per associazione mafiosa diversi anni prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro³³. La pronuncia merita di essere evidenziata perché i giudici danno condivisibilmente rilievo al fatto che, pur trattandosi di un reato di particolare gravità, non possono per ciò solo venir meno le ordinarie tutele lavoristiche. Nello specifico, la giusta causa di licenziamento può essere integrata da una condanna penale, ma solo se sia tale da poter incidere significativamente sul rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Al contrario, nel caso di specie i fatti oggetto della condanna erano molto risalenti nel tempo e non potevano ritenersi incidenti né sul rapporto fiduciario, né sul corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

L'ultima pronuncia che si ritiene opportuno segnalare riguarda un licenziamento individuale intimato nell'ambito di una procedura di sequestro e confisca³⁴. Diversamente dal caso precedentemente esaminato, con questa sentenza la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dall'amministratore giudiziario, subentrato nella gestione dell'impresa a seguito del provvedimento di sequestro, nei riguardi del direttore tecnico dell'azienda. L'atto di recesso era stato adottato *ex art. 56 CAm* e motivato adducendo il provvedimento di sequestro, la posizione di persona sotto-

³² Cass. Civ. 5 dicembre 2023, n. 34003, in *Osservatorio Olympus*.

³³ Cass. Civ. 20 febbraio 2024, n. 4458, in *DeJure*.

³⁴ Cass. Civ. 5 febbraio 2025 n. 2803 su cui DENTICI, *Misure di prevenzione antimafia e risoluzione del contratto di lavoro tra specialità e autorità*, in *LG*, 2025, p. 668 ss.

posta ad indagini del lavoratore, il ruolo ricoperto e, di conseguenza, il rischio che la sua permanenza in azienda potesse pregiudicarne la gestione e la bonifica. I giudici hanno affermato che, in ragione della succitata disposizione, non trovano applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, trattandosi dell'esercizio di un potere funzionale ad assicurare la gestione del bene sequestrato e la tutela dell'ordine pubblico; piuttosto, si ritiene necessario solo che la "la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria". L'argomentazione della Corte pare discutibile almeno sotto un triplice profilo. In primo luogo, l'applicazione dell'art. 56 Cam ai contratti di lavoro risulta tutt'altro che scontata, sia alla luce di un'interpretazione letterale della disposizione, quanto in forza di una sua lettura sistematica con altre norme del Codice. In secondo luogo, l'obbligo di motivazione del licenziamento e, nella stessa misura, i vincoli formali e procedurali sono funzionali alla tutela di principi e valori costituzionali. Di conseguenza, e da ultimo, i giudici non operano alcun bilanciamento tra i valori in gioco, piuttosto si muovono, ancora una volta, a tutela esclusiva dell'ordine pubblico e della sicurezza, sacrificando ogni altro principio senza aver, peraltro, effettuato alcun test di ragionevolezza e proporzionalità³⁵.

4. Rapporti istituzionali e prassi

Per quanto attiene ai rapporti istituzionali e alle prassi, prendendo le mosse dal piano sovranazionale, desta particolare interesse l'ultimo rapporto dell'Agenzia dell'Ue per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), pubblicato nel 2025. L'Agenzia individua 821 reti criminali attive nell'Unione europea in grado di incidere sulla sicurezza interna della regione, per un totale di membri che supera i 25.000 individui. Queste reti sono attive in una serie di settori criminali, tra cui il traffico di droga, le frodi, i reati contro il patrimonio, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Per quanto qui maggiormente interessa, il Rapporto evidenzia come le reti criminali più minacciose mostrino una notevole capacità di adattamento, riuscendo

³⁵ Su ciascuno di questi punti sia consentito il rinvio a RANIERI, *Mafie, imprese, lavoro*, op. cit., spec. p. 150 ss. e a RANIERI, *Licenziamento disciplinare per condanna mafiosa: tra orientamenti consolidati e bilanciamenti praticabili*, in RIDL, 2024, II, spec. p. 296 ss.

a sfruttare le opportunità offerte dai vuoti di regolazione e dalle dinamiche evolutive proprie dei mercati legali³⁶. Si noti, ad esempio, che i settori più vulnerabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata risultano essere l'edilizia e la logistica – due settori in cui si registrano frequenti e gravi irregolarità sul piano lavoristico, in cui l'attività di controllo, prevenzione e contrasto da parte delle Autorità pubbliche risulta spesso scarsamente inefficace, e nei quali risulta altresì complesso realizzare azioni sindacali efficaci³⁷. Il che sembra confermare come vi sia senz'altro un rapporto biunivoco – sebbene non certo esclusivo – tra irregolarità lavorative e infiltrazione della criminalità organizzata. Un altro dato rilevante segnalato nel Rapporto riguarda la transnazionalità delle reti criminali, le cui attività toccano diversi paesi e la cui composizione interna è spesso di tipo internazionale³⁸. Proprio il carattere transnazionale dell'operatività del crimine organizzato conduce a porre l'accento sui controlli riguardanti imprese e/o soggetti localizzati nel territorio di altri Paesi, rispetto ai quali risulta spesso difficile ottenere informazioni attendibili³⁹.

Venendo ai rapporti e alle prassi nazionali, continua il fondamentale lavoro di analisi sulle condizioni lavorative e occupazionali nei settori agricolo e agroalimentare svolto dalla FLAI-CGIL e dell'Osservatorio Placido Rizzotto. Al riguardo, l'ultimo Rapporto Agromafie e caporalato (il settimo), pubblicato a luglio 2024, è particolarmente corposo, contando ben 16 contributi, e anche questa edizione è suddivisa in due macro-parti: la prima raccoglie analisi normative o di contesto rispetto ai settori indagati; la seconda è invece dedicata ad alcuni casi-studio territoriali⁴⁰.

Ai fini di questo osservatorio rileva poi la relazione nazionale dell'ANB-SC, pubblicata nel 2023. L'Agenzia segnala un miglioramento complessivo

³⁶ Nello specifico, l'86 per cento di tali reti si avvale di strutture commerciali legali.

³⁷ Al riguardo, con riferimento al settore della logistica, si v. il recente studio di BORELLI, MARZO, LOFFREDO, *Sorry we Subcontracted You*, ETUI research paper, 2 settembre 2025, liberamente accessibile a: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5435960.

³⁸ Sono 112 le nazionalità rappresentate tra i membri delle 821 maggiori reti, e il 68 per cento delle reti è composto da membri di più nazionalità, mentre il 32 per cento ha membri di un solo paese. Non solo: il 76 per cento delle reti criminali più minacciose è presente o attivo in almeno due-sette paesi.

³⁹ Sul punto, si v., se si vuole, TONELLI, *Tutela del lavoro e prevenzione all'infiltrazione mafiosa nella prospettiva europea*, in *LD*, 2024, p. 357 ss.

⁴⁰ Osservatorio Placido Rizzotto – FLAI-CGIL, *Agromafie e caporalato. Settimo rapporto*, Futura, 2024.

nella gestione del patrimonio immobiliare e un significativo incremento del numero di beni destinati⁴¹. Inoltre, dall'analisi delle diverse tipologie di utilizzo emerge con chiarezza che la finalità di destinazione prioritaria resta quella del riuso sociale dei beni immobili confiscati, mentre la vendita continua a rappresentare un'opzione marginale e residuale. Per quanto riguarda le aziende, sono 319 quelle definitivamente confiscate e destinate per le finalità di cui all'art. 48, co. 8 Cam, nel 2023, di cui ben 274 destinate alla liquidazione e 45 alla vendita. Si tratta di un dato in linea con l'andamento complessivo, posto che il 95 per cento delle aziende risulta destinato alla liquidazione o alla cessazione. Varie le ragioni che determinano la dissipazione di un così rilevante patrimonio; tra queste spicca il fatto che molte imprese confiscate risultano operative sul mercato soltanto grazie al mancato o parziale rispetto delle norme lavoristiche in materia di salute e sicurezza, di retribuzione, di orario di lavoro e di versamento dei contributi previdenziali⁴². Per quanto attiene alla concreta attività di gestione, al 31 dicembre 2023 l'Agenzia è stata direttamente impegnata nell'attività di amministrazione di 2781 aziende tra sequestrate e confiscate. Di queste il 68 per cento è costituito da realtà non in grado di continuare o di riprendere l'attività economica, il 27 per cento da aziende che possono continuare o riprendere attività⁴³ e solo il 5 per cento da aziende ancora attive sul mercato al momento del provvedimento.

Alcune indicazioni di sicuro interesse per la prospettiva giuslavoristica si rinvencono anche nelle tre relazioni della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) pubblicate nel periodo considerato ai fini di questo Osservatorio⁴⁴. Complessivamente, il quadro che emerge conferma quanto già rilevato nelle precedenti edizioni: le mafie investono sempre più nelle attività economiche legali, ricorrono meno alla violenza esplicita e si avvalgono stabilmente delle reti relazionali intrecciate nella c.d. area grigia, e, specialmente, dei rapporti intrattenuti con professionisti e operatori economi-

⁴¹ ANBSC, *Relazione sull'attività svolta. Anno 2023*, liberamente accessibile a: <https://benisequestraticonfiscati.it/sala-stampa/relazioni/>.

⁴² ANBSC, *Relazione sull'attività svolta. Anno 2023*, cit., qui p. 75.

⁴³ Al riguardo, è interessante evidenziare che l'Agenzia pone particolare enfasi sull'importanza delle operazioni di *workers' buyout*, ossia di rilievo dell'azienda da parte degli ex-dipendenti costituitisi in cooperativa (ANBSC, *Relazione sull'attività svolta. Anno 2023*, cit., qui p. 70).

⁴⁴ Due nel 2023, una per ciascun semestre; una, annuale, nel 2024.

ci. Si riconferma altresì la massiccia presenza della criminalità organizzata nel territorio e nell'attività economica del Nord Italia, dove la progressiva espansione degli interessi criminali configura una «colonizzazione»⁴⁵ ormai nota e consolidata. Ne costituiscono una prova i dati sulla documentazione antimafia che collocano Emilia-Romagna e Lombardia tra le quattro regioni con il maggior numero di interdittive emesse lungo l'intero arco temporale esaminato (2023-2024). Sempre rispetto al medesimo istituto è importante evidenziare che il numero dei provvedimenti emanati nel 2024 ha visto un incremento del 14 per cento⁴⁶. Senz'altro questo dato conferma l'importanza del ruolo ricoperto dalla documentazione antimafia nel complesso degli strumenti e delle attività volte alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale. Come sottolineato in dottrina⁴⁷, lo stesso dato deve però essere letto anche nella prospettiva degli effetti che tali provvedimenti determinano sulle imprese e, di conseguenza, sui livelli occupazionali – effetti che appaiono ancora troppo spesso esiziali per le imprese interdette, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di posti di lavoro.

Meritevole di richiamo è altresì il Report Whistleblowing di Transparency International Italia (TII)⁴⁸, pubblicato nel 2025 e aggiornato al 23 giugno dello stesso anno. Come già osservato, la disciplina del *whistleblowing* è stata recentemente riformata con il citato d.lgs. n. 23/2024 ed è interessante notare che TII registra un complessivo aumento del ricorso a questo strumento, sebbene vi sia ancora un significativo scarto tra il settore privato e quello pubblico, con il primo che conta un numero ben più ridotto di segnalazioni rispetto al secondo. Una sezione del Report che riveste grande interesse è quella dedicata all'analisi degli arresti giurisprudenziali più rilevanti in materia⁴⁹.

Volgendo infine lo sguardo alle prassi, nel periodo considerato sono stati siglati numerosi accordi, protocolli d'intesa e protocolli di legalità. Il

⁴⁵ Com'è noto, la concettualizzazione della «colonizzazione» mafiosa al Nord si deve a DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Le Staffette Edizioni, 2016.

⁴⁶ Nel 2024 sono state emesse un totale di 724 interdittive, quasi due provvedimenti al giorno.

⁴⁷ Si v., per tutti, RANIERI, *Mafie, imprese, lavoro*, cit., spec. pp. 75 ss.

⁴⁸ Transparency International Italia, *Report "Whistleblowing 2024"*, 23 giugno 2025, liberamente accessibile a: <https://www.transparency.it/report-whistleblowing-2024>. Il Report riporta dati e analisi relative al 2024 e al primo semestre del 2025.

⁴⁹ L'analisi riguarda le annualità considerate nel Report, ossia il 2024 e il primo semestre del 2025.

che non stupisce posti, da un lato, la numerosità e l'importanza degli eventi e delle grandi opere realizzati e/o in programma nel nostro Paese in questi ultimi anni e, dall'altro, una certa bulimia burocratica che da sempre caratterizza l'evoluzione applicativa di questi strumenti (specie per quanto attiene ai protocolli di legalità). In questo contesto, assumono specifico rilievo (i) il Protocollo relativo al Giubileo 2025, (ii) l'Accordo sulla sicurezza, regolarità e qualità del lavoro per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e (iii) il Protocollo per la legalità dei contratti d'appalto della filiera della moda stipulato dalla Regione Lombardia nel 2025.

Il primo⁵⁰ si propone di conciliare la rapidità nella realizzazione delle opere con un sistema rafforzato di garanzie per i lavoratori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali. Per quanto attiene all'ambito lavoristico, tale Protocollo contiene diverse previsioni di notevole importanza, tra cui specialmente, l'obbligo di applicare, lungo l'intera filiera contrattuale, i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la verifica del costo della manodopera, non soggetto a ribasso, per impedire pratiche di dumping salariale, e un articolato sistema di controlli pre-ingresso in cantiere, che prevede sia l'accertamento della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sia l'uso della tessera di riconoscimento e del cosiddetto "settimanale di cantiere", utile a monitorare presenze, mansioni e aggiornamenti retributivi. Sul fronte della legalità, il Protocollo mira a rafforzare la trasparenza delle gare attraverso l'uso preferenziale delle procedure ordinarie e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introduce l'impiego sistematico della Banca Dati degli Esecutori per verificare la regolarità contributiva e prevenire il lavoro irregolare, e pone limiti stringenti al subappalto a cascata, imponendo al Responsabile unico del progetto (Rup) di effettuare controlli sull'intera catena contrattuale.

Per quanto attiene all'Accordo sulla qualità del lavoro per Milano-Cortina 2026⁵¹, l'obiettivo è rafforzare il contrasto all'infiltrazione criminale

⁵⁰ Il Protocollo è stato sottoscritto dal Commissario straordinario per il Giubileo, dalla Società Giubileo 2025 S.p.A., da Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, da Ance-Acer Roma, CNA di Roma e Confapi Lazio.

⁵¹ Il Protocollo è stato siglato in data 25 febbraio 2025 da ANAEP-Confartigianato Edilizia, ANCE, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, CLAAI Edilizia, Agci Produzione e Lavoro, Concoopereative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Confapi Aniem, nonché da Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) e dal prefetto a capo della "Struttura per la prevenzione antimafia". Si noti che all'Accordo è stata recentemente affiancata la Delibera CIIPE del 9 luglio 2025, n. 51, recante

mediante l'integrazione di alcune nuove pratiche con talune misure già previste in altri protocolli di legalità stipulati dalle stazioni appaltanti coinvolte nella realizzazione degli impianti e nell'erogazione dei servizi relativi alle Olimpiadi invernali. Centrale è l'obbligo di applicare i CCNL dell'edilizia comparativamente più rappresentativi lungo l'intera catena dell'appalto e del subappalto, nonché di verificare – in sede di gara e di esecuzione – la congruità dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, entrambi scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Sul piano della prevenzione delle infiltrazioni criminali, l'Accordo ribadisce il divieto di subappalto a cascata per le lavorazioni che presentano maggiore esposizione a rischi di interferenze mafiose⁵². In parallelo, vengono introdotti strumenti avanzati di controllo della forza lavoro, tra cui l'uso del badge digitale di cantiere⁵³, volto a monitorare accessi, presenze e flussi di manodopera, e la predisposizione di sistemi di verifica preventiva dei POS e delle procedure di sicurezza come condizione per l'ingresso in cantiere. Viene poi istituito un Tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Struttura antimafia, che dovrà assicurare una vigilanza continua su appalti, subappalti, modalità di reclutamento, orari, turnazioni e condizioni di lavoro. L'Accordo definisce infine un corpus di garanzie a tutela dei lavoratori – tra cui il pagamento diretto delle retribuzioni in caso di inadempienza dell'appaltatore e la responsabilità solidale lungo la filiera – che si affianca a un rafforzato sistema di prevenzione dei rischi e di formazione obbligatoria per tutti gli operatori di cantiere.

le Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture di Milano-Cortina 2026. L'intero sistema previsto dalla Delibera ruota attorno a un'infrastruttura informativa dedicata – una banca dati interconnessa ad altre analoghe banche dati antimafia – che dovrebbe migliorare il tracciamento e il controllo delle imprese, delle relative catene di subappalto, nonché dei flussi finanziari e di personale presente nei cantieri. Anche questa Delibera mira a rendere operativo il “settimanale di cantiere”, al fine di permettere controlli in tempo quasi reale da parte dei Gruppi Interforze. Inoltre, il documento prevede che tutti i contratti e subcontratti relativi alle opere dei Giochi debbano contenere clausole risolutive espresse nel caso in cui dalle verifiche effettuate dalle varie Autorità a ciò preposte emergano tentativi di infiltrazione mafiosa o condotte corruttive. Le Stazioni appaltanti sono infine tenute a garantire che ogni operatore sia iscritto e resti iscritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, attivando tempestivamente le procedure interdittive ove necessario.

⁵² Il riferimento è a quelle elencate nell'allegato X del d.lgs. 81/2008 (movimento terra, opere in calcestruzzo, demolizioni e smaltimenti).

⁵³ Reso ora obbligatorio ai sensi dell'art. 3, d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2025, n. 198.

Infine, di drammatica attualità è il Protocollo sugli appalti della filiera della moda sottoscritto, tra gli altri, dalla Prefettura di Milano, dalla Regione Lombardia, dalle associazioni datoriali del settore e da Cgil, Cisl e Uil⁵⁴. È noto che quella della moda è una filiera particolarmente esposta allo sviluppo di pratiche illecite e di sfruttamento lavorativo, come testimoniato dalle molteplici recenti indagini – oggetto dell’attenzione delle principali testate giornalistiche nazionali data la fama dei marchi coinvolti – avviate (e talora concluse) dalla Procura di Milano. Proprio in ragione di tale specificità, il documento mira a introdurre un sistema strutturato di responsabilizzazione delle imprese del settore volto a rendere trasparente e tracciabile l’intera supply chain. Il Protocollo attribuisce poi un ruolo centrale alle stesse imprese-madri, chiamate non solo a sensibilizzare i propri fornitori, ma soprattutto a integrare nei propri contratti obblighi relativi al rispetto della normativa lavoristica e di applicazione dei CCNL siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a istituire procedure interne di c.d. *onboarding*, *risk rating* e monitoraggio dei fornitori e subfornitori. Dal canto loro, le imprese della filiera sono tenute a replicare verso valle gli impegni contrattuali assunti, a comunicare preventivamente l’intera “piramide di filiera”, a consentire audit anche senza preavviso e a inserire clausole che prevedano – ove necessario – la risoluzione del rapporto in caso di violazioni gravi, in particolare su legalità, sicurezza e lavoro regolare. La governance del sistema è affidata a un Tavolo Tecnico, coordinato dalla Prefettura con il supporto scientifico del Politecnico di Milano, incaricato di definire nel dettaglio le categorie documentali, i criteri di visibilità, gli standard di protezione dei dati e le specifiche tecniche della piattaforma. A ciò si affianca un Tavolo di Monitoraggio, anch’esso istituito presso la Prefettura, che analizza le anomalie restituite dal sistema, verifica la completezza dei dati, può attivare approfondimenti con gli organi ispettivi e riceve – anche in forma anonima – le segnalazioni dei brand sulle

⁵⁴ Il protocollo è stato sottoscritto dalla Prefettura di Milano, dalla Regione Lombardia, dal Tribunale di Milano, dalla Procura di Milano, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, dall’Ispettorato del lavoro dell’Area Metropolitana di Milano, dal Politecnico di Milano, dalla Camera di Commercio di Milano e Monza-Brianza, nonché, per parte datoriale, da Confindustria, Apa Confartigianato, Unione Artigiani della Provincia di Milano, CNA, Camera Nazionale della Moda Italiana, e per parte sindacale da CGIL, Cisl e Uil. Per ulteriori approfondimenti si v. PISCONTI, *La prevenzione dello sfruttamento illecito dei lavoratori nei sistemi di esternalizzazioni aziendali tramite lo strumento dei Protocolli di legalità*, in DSL, 2025, pp. 280 ss., spec. pp. 287 ss.

discrepanze emerse negli audit. Cruciale è infine il sistema di premialità, che prevede il rilascio da parte della Regione Lombardia di un Attestato di trasparenza nel settore moda valido sei mesi e rinnovabile, nonché la possibilità di riconoscere alle imprese virtuose vantaggi nell'accesso a strumenti di incentivazione regionali.

5. Ricerche

L'eccezionale copertura di un arco temporale triennale di questa edizione dell'Osservatorio ha reso necessario operare una selezione particolarmente rigorosa e complessa. A questo fine sono stati seguiti due criteri tra loro complementari: il primo, quello di dar conto degli studi di taglio giuslavoristico che più direttamente intercettano le intersezioni tra diritto del lavoro e normativa antimafia; il secondo, quello di valorizzare prospettive di studio meno indagate e, nello specifico, i rapporti tra sindacato (e più in generale il contesto di relazioni industriali) e l'azione della criminalità organizzata.

La sintetica ricostruzione degli studi su mafie e lavoro non può però trascurare il volume che raccoglie e sviluppa le trentennali ricerche svolte da Rocco Sciarrone⁵⁵. Come scrive l'Autore, *Prima lezione di sociologia delle mafie* intende "offrire una mappa dei temi e dei problemi relativi ai fenomeni mafiosi e al corrispondente campo di studi"⁵⁶. Il volume offre "strumenti per capire le mafie", per "comprendere la complessità del fenomeno" ed "evitare alcune 'derive' analitiche tanto diffuse quanto fuorvianti"⁵⁷. L'Autore smaschera infatti i "persistenti stereotipi e luoghi comuni" che inquinano la corretta comprensione del fenomeno: la visione ipostatica che considera la mafia sempre uguale a se stessa, ignorando così le linee di frattura; la visione "mafiocentrica" che considera la mafia come "variabile indipendente", non riuscendo a distinguere il rapporto tra cause ed effetti⁵⁸; gli schemi dicotomici che contrappongono nettamente tradizione e modernità, nord e sud, mafiosi e non mafiosi, ecc.; l'idea della mafia come "antistato", che trascura i legami tra mafia e politica; la tendenza a sovrapporre e confonde-

⁵⁵ SCIARRONE, *Prima lezione di sociologia delle mafie*, Editori Laterza, 2025.

⁵⁶ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 4.

⁵⁷ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 5.

⁵⁸ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 13.

re il fenomeno con il suo contesto di riferimento. Come scrive Sciarrone, “tutte queste rappresentazioni hanno effetti performativi sul fenomeno, cioè contribuiscono alla sua costruzione sociale. Di conseguenza, influenzano l’opinione pubblica e il modo in cui viene definito ‘il problema della mafia’, quindi le politiche concrete messe in atto per affrontarlo”⁵⁹.

Nella sua *Prima lezione*, Sciarrone offre gli strumenti metodologici per lo studio delle mafie (di cui anche chi scrive si avvale): l’esigenza di adottare un’ottica multidimensionale, per cogliere la complessità del fenomeno, relazionale, per comprendere la rete di rapporti e scambi, e processuale, per tener conto della variabilità della mafia nel tempo e nello spazio; la distinzione tra politiche antimafia dirette, ideate per colpire esplicitamente i gruppi criminali, e politiche antimafia indirette, che intervengono “sul piano sociale, economico e culturale, ovvero sulle condizioni ambientali che possono favorire o ostacolare la forza e le potenzialità delle mafie”⁶⁰; la considerazione della mafia come “questione politica”, preconditione per iniziare a discutere dei “modelli alternativi di progettare e praticare l’antimafia”⁶¹; la distinzione tra imprenditori subordinati, assoggettati alla mafia, e imprenditori collusi, che stabiliscono con i mafiosi un rapporto cooperativo; l’esistenza di un’area grigia, ossia di una “zona in cui la mafia si muove stringendo alleanze e accordi di collusione con gli altri attori a vario titolo presenti”, rendendo così mobile, opaco e poroso il confine tra legalità e illegalità⁶²; l’analisi della diffusione delle mafie tenendo conto dei fattori di contesto, ovvero delle “condizioni sociali, culturali, economiche e politiche che rendono un territorio più o meno ‘compatibile’ con la presenza di gruppi mafiosi”, e dei fattori di agenzia, ovvero della “capacità strategica degli attori criminali, le relazioni che intrecciano, le risorse di cui dispongono, gli obiettivi che perseguono”⁶³. Sciarrone evidenzia infine il problema delle fonti: occorre cioè considerare la tipologia di fondi di cui ci si avvale, per utilizzarle in modo appropriato, e affrontare la questione della circolarità delle fonti, per cercare di capire a quale fonte primaria è da attribuire quanto riportato.

Con riguardo agli studi di taglio giuslavoristico, nel 2024 è stato pubblicato il volume di Lorenzo Dentici, *Lavoro e tutele nel sistema di preven-*

⁵⁹ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 48.

⁶⁰ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 66.

⁶¹ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 95.

⁶² SCIARRONE, *op. cit.*, p. 166.

⁶³ SCIARRONE, *op. cit.*, p. 186.

zione antimafia⁶⁴, che si inserisce nel crescente filone di studi dedicati alle intersezioni tra diritto del lavoro e normativa di contrasto alla criminalità organizzata, ambito nel quale – come evidenziato anche dalla prefazione del compianto Matteo Corti – il dibattito giuslavoristico risulta ancora limitato rispetto alla centralità del tema. L'Autore affronta la materia muovendosi alla ricerca dei molteplici punti di contatto e di frizione tra le misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia e la tutela dei diritti fondamentali delle persone che lavorano nelle imprese sequestrate o confiscate, segnalando l'assenza di un adeguato bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e la protezione della dignità del lavoratore⁶⁵. L'analisi è dapprima condotta dall'angolo visuale del datore di lavoro, nella peculiare configurazione assunta dall'amministratore giudiziario, il quale esercita i poteri imprenditoriali in una cornice ibridata da finalità pubblicistiche; in tale contesto emergono le oscurità e l'impostazione autoritativa della disciplina che, specie nelle intersezioni con il diritto del lavoro, offre soluzioni spesso insoddisfacenti. L'indagine inverte poi prospettiva, valorizzando il lavoro quale snodo decisivo per accompagnare l'impresa sottratta al controllo criminale verso una nuova utilità sociale, e approfondisce i nodi più problematici, quali la tutela dei crediti retributivi, la disciplina dei licenziamenti e il rapporto con gli strumenti di sostegno al reddito. L'ultima parte del volume è dedicata alla dimensione collettiva e al ruolo del sindacato, chiamato a sostenere, in una logica di concertazione non priva di criticità, il percorso di risanamento e rilancio dell'impresa nella legalità. Ne emerge un contributo critico e propositivo, senz'altro utile a infoltire le ricerche di taglio giuslavoristico in materia.

In continuità con le riflessioni svolte in chiusura del volume di Lorenzo Dentici, e segnatamente con riguardo alla centralità del sindacato nel contrasto all'infiltrazione criminale, merita di essere richiamato lo studio di Anna Mori, Marco Guerri, Giovanni Radaelli e Federica Cabras, intitolato *An old recipe, with a new spice: Union avoidance tactics adopted by organized crime when expanding in new territories*, pubblicato sulla rivista *Economic and Industrial Democracy*⁶⁶. L'articolo si colloca nel solco, ancora poco battuto, degli studi che indagano il rapporto tra criminalità organizzata e relazioni industriali,

⁶⁴ DENTICI, *Lavoro e tutele nel sistema di prevenzione antimafia*, Giappichelli, 2024.

⁶⁵ Il che si pone in linea di continuità con gli studi dottrinali precedenti. Si v., per tutti: RANIERI, *Mafia, imprese, lavoro*, cit.

⁶⁶ MORI, GUERRI, RADAELLI, CABRAS, *An old recipe, with a new spice: Union avoidance tactics*

interrogandosi sulle strategie adottate dalle organizzazioni mafiose per eludere il controllo sindacale nei territori di nuovo insediamento. Attraverso un'analisi longitudinale del caso giudiziario "Aemilia", relativo alla penetrazione della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, le Autrici e gli Autori mostrano come, in contesti non tradizionali, l'organizzazione criminale rinunci alle più visibili pratiche di collusione o intimidazione diretta tipiche dei territori d'origine, preferendo invece replicare le tecniche di *union avoidance* proprie dei datori di lavoro "legali" – esternalizzazioni, frammentazione produttiva, sostituzione della forza lavoro – arricchendole però di una «nuova spezia» (*new spice*): la latente e sempre evocabile capacità intimidatoria derivante dalla propria natura criminale. Ne emerge un quadro in cui il sindacato viene progressivamente isolato tanto nei luoghi di lavoro quanto sul piano territoriale, mediante la creazione di ecosistemi produttivi formalmente legali ma sostanzialmente impermeabili all'azione collettiva. Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, si profilano in tal modo significative continuità tra l'azione della criminalità organizzata e quella di talune componenti dell'imprenditoria "legale": se è indubbio che le organizzazioni mafiose dispongano di un *quid pluris* rappresentato dalla minaccia e dalla violenza, è altrettanto vero che esse si innestano frequentemente su pratiche e strategie già sperimentate nei mercati del lavoro contemporanei. L'infiltrazione criminale, dunque, più che rompere un equilibrio, tende a inserirsi entro meccanismi concorrenziali e assetti produttivi già consolidati – frammentazione delle filiere, esternalizzazioni, ricerca esasperata della riduzione del costo del lavoro – che finiscono per costituire un terreno particolarmente fertile per la sua espansione.

In continuità con tale filone di riflessione, ma con uno sguardo storico e comparato di respiro più ampio, si colloca lo studio di Mariele Merlati, *Mafia e sindacato. C'era una volta l'America*⁶⁷. Il saggio ricostruisce, in prospettiva storica, il rapporto tra mafia e sindacato negli Stati Uniti nel corso del Novecento, soffermandosi in particolare sull'azione di contrasto promossa da figure istituzionali quali Thomas Dewey e Robert F. Kennedy. Attraverso l'analisi del fenomeno del *labor racketeering*, l'Autrice mostra come l'infiltrazione mafiosa nel mondo sindacale abbia rappresentato non soltanto una

adopted by organized crime when expanding in new territories, in Economic and Industrial Democracy, 2026, 52 ss.

⁶⁷ MERLATI, *Mafia e sindacato. C'era una volta l'America*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 2024, p. 5 ss.

modalità di accumulazione economica, ma anche uno strumento di legittimazione e di controllo sociale. Il contributo consente così di ampliare la prospettiva oltre il contesto italiano e il periodo storico contemporaneo, evidenziando come il nesso tra criminalità organizzata e rappresentanza collettiva dei lavoratori assuma configurazioni differenti nei diversi ordinamenti, ma ponga ovunque questioni cruciali di democrazia economica e di integrità delle istituzioni intermedie.

Pur non trattandosi di volumi monografici, è parso opportuno dare rilievo a queste due ricerche, in quanto gli studi che affrontano in modo esplicito il nesso tra sindacato, relazioni industriali e criminalità organizzata risultano ancora tanto rari quanto preziosi per comprendere le trasformazioni, spesso silenziose, del potere criminale nei mercati del lavoro contemporanei.

Infine, destano interesse tre recenti volumi che affrontano, da angolature differenti, il rapporto tra criminalità organizzata e impresa. Il primo è *Mafia ed economia. Il rischio criminale in Lombardia*⁶⁸, che sistematizza gli esiti di un'ampia ricerca condotta da Nando Dalla Chiesa e Andrea Carnì, promossa dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano (Cross) in partnership con CGIL Lombardia. Il volume si interroga sulla presenza e sul grado di infiltrazione della 'ndrangheta nella regione più popolosa e produttiva del Paese, distinguendo analiticamente tra insediamento e radicamento, e offrendo una ricostruzione dell'ascesa di interessi e logiche mafiose in un'area a lungo ritenuta quasi immune. Ne emerge, anche in questo caso, la sagoma di un capitalismo pericolosamente ibrido, nel quale pratiche economiche formalmente legali si intrecciano con dinamiche e metodi riconducibili alla criminalità organizzata, delineando un rischio criminale di fatto strutturale. Di particolare rilievo, anche in relazione alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sul ruolo delle organizzazioni sindacali, è la natura stessa della ricerca, frutto della collaborazione tra università e sindacato: in tal caso, l'azione sindacale si colloca sul terreno della produzione di conoscenza, del monitoraggio dei fenomeni economici e della costruzione di strumenti analitici utili a orientare le politiche pubbliche e le pratiche di prevenzione, mostrando come il presidio di legalità possa esercitarsi non soltanto nella contrattazione e nella rappresentanza, ma anche nella ricerca e nell'elaborazione scientifica.

⁶⁸ DALLA CHIESA, CARNÌ, *Mafia ed economia. Il rischio criminale in Lombardia*, Ediesse, 2024.

Il secondo volume è *Mafia and Firm Performance* di Domenico Niccolò⁶⁹, che affronta in chiave economico-aziendale il nesso tra presenza mafiosa e risultati d'impresa. Attraverso un'analisi empirica volta a misurare l'impatto dell'infiltrazione criminale sulle performance aziendali, lo studio evidenzia come l'interazione tra impresa e organizzazioni mafiose non si esaurisca in una mera relazione estorsiva, ma possa incidere in modo strutturale sulle strategie competitive, sull'allocazione delle risorse e sugli equilibri di mercato. Ne risulta una lettura che contribuisce a superare rappresentazioni semplicistiche del rapporto tra mafia ed economia, mostrando come l'influenza criminale possa alterare – talora in modo opaco ma sistematico – i meccanismi concorrenziali e le dinamiche di efficienza del tessuto produttivo.

L'ultimo volume che merita di essere menzionato è la seconda edizione de *I rapporti tra mafia e impresa* di Enrico Contieri, Giuseppe Furciniti, Giovanni Melillo⁷⁰. Il volume ricostruisce in maniera dettagliata i meccanismi economico-gestionali attraverso cui si manifestano i rapporti tra mafia e impresa. Il volume presenta poi le diverse fattispecie di reato di cui l'imprenditore può essere vittima o può concorrere a realizzare, gli strumenti di contrasto diretti a confiscare il patrimonio generato dal connubio tra mafia e impresa e le tecniche normative che possono essere impiegate per sanare l'impresa collusa.

⁶⁹ NICCOLÒ, *Mafia and Firm Performance. The Effect of Organized Crime and its Judicial Removal*, Franco Angeli, 2025.

⁷⁰ CONTIERI, FURCINITI, MELILLO, *I rapporti tra mafia e impresa*, seconda edizione, Laurus Robuffo, 2025.

Keywords

Osservatorio, mafie, lavoro, impresa.

Overview, mafie, work, enterprise.